

SENTENZA
n° 750/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA

Sezione civile

P.G. 1305/06
CRON: 8872
REP: =

composto dai magistrati:

dott. Salvatore Polto	Presidente
dott. Veronica Milone	Giudice
dott. Viviana Urso	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta nel ruolo generale nell'anno 2006 al numero
1305 promossa da:

IL CASO.it

M [REDACTED] - Servizio Riscossione Tributi S.P.A.

Concessione di Siracusa

in persona del Direttore Generale rag. C [REDACTED] L [REDACTED] eletti-
vamente domiciliata in Siracusa [REDACTED] presso lo
studio dell'avv. D [REDACTED] D [REDACTED] che la rappresenta e difende per pro-
cura a margine del ricorso

OPPONENTE

contro:

Avv. Ettore Rizza nella qualità di Curatore del fallimento di
S [REDACTED] S.r.l. in liquidazione

elettivamente domiciliato in Siracusa via Eumelo 32, presso lo studio dell'avv. Marco De Benedictis, che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di risposta

CONVENUTO

avente ad oggetto: opposizione allo stato passivo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 15.12.2005 M [REDACTED] – Servizio Riscossione Tributi S.P.A. Concessione di Siracusa, proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di S [REDACTED] S.r.l. contestando la mancata ammissione dell'importo di € 154,94 richiesto per rimborso spese esecutive relative all'istanza di ammissione ex art 17 co.6 d.lgs. 112/99 e DM 21.11.2000.


IL CASO.it

Costituitasi con comparsa, la Curatela fallimentare chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendo che il credito non ammesso riguardava spese successive alla dichiarazione di fallimento, la cui ammissione si poneva in contrasto con i principi del concorso dei creditori.

All'udienza del 9.12.2009, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa era posta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17 disciplina la remunerazione del servizio di riscossione e in particolare al comma 6 prescrive che al



2

concessionario spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle Finanze, con il quale sono stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso; che tale rimborso è a carico dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o se il concessionario ha trasmesso la comunicazione di inesigibilità di cui all'art. 19, comma 1, del su menzionato decreto legislativo, mentre negli altri casi è a carico del debitore .


IL CASO.it

La misura del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive spettante ai concessionari del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo e le relative modalità di erogazione sono state fissate, in attuazione del citato D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, comma 6, con il decreto del Ministero delle Finanze 21 novembre 2000.

Qualora il concessionario, al fine di ottenere il pagamento della somma iscritta a ruolo dall'ente impositore, debba provvedere alla riscossione coattiva della stessa a mezzo di azioni esecutive, allo stesso spetta il rimborso delle spese relative a tali procedure in base alla tabella di cui sopra, approvata dal Ministero delle Finanze da porsi a carico del debitore, a meno che il ruolo non venga annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o sussista una situazione di inesigibilità del ruolo.

Tali disposizioni dettate per le riscossioni coattive nelle esecuzioni individuali non possono estendersi *sic et simpliciter* al fallimento sul solo presupposto che la relativa procedura può essere ritenuta un' esecuzione generale sui beni del fallito.

Infatti in materia fallimentare il principio fondamentale è che le spese sostenute dal creditore per l'attività svolta per insinuarsi al passivo del fallimento sono limitate alle sole spese vive borsuali, mentre non sono riconosciute spese diverse. Pertanto riconoscere il


A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a surname, and the number '3' written below it.

rimborso delle spese forfettariamente determinate (sulla base delle tabelle) in favore del Concessionario, non solo violerebbe il principio della *par condicio creditorum*, assicurando un trattamento preferenziale per tale creditore rispetto agli altri, ma violerebbe anche il principio della cristallizzazione dei crediti al momento dell'apertura del concorso, che è uno dei cardini del sistema fallimentare, posto che le attività per le quali il concessionario chiede il riconoscimento di una retribuzione sono successive alla dichiarazione di fallimento (su questioni analoghe vedi Cass. 19533/04, 2481/01).

Il tribunale conosce la recente sentenza della Cassazione n. 4861/2010 e tuttavia ritiene di non dovere aderire alla novità della pronuncia.

IL CASO.it

Non pare infatti che la disposizione dell'art. 17 co.6 del d.lgs 112/99 debba estendersi alla procedura fallimentare per il solo fatto che il medesimo decreto legislativo alla sezione 4^a, disciplini anche gli adempimenti dei concessionari nelle procedure concorsuali e per il fatto che il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 45, sulla riscossione delle imposte sul reddito, dopo aver disciplinato l'espropriazione forzata (dettando disposizioni generali e disposizioni particolari in materia di espropriazione mobiliare, di espropriazione presso terzi, di espropriazione immobiliare e di espropriazione di beni mobili registrati), detta anche al capo 4^a, art. 87 e segg., alcune disposizioni relative alla ammissione al passivo del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa. Né appare sufficiente la considerazione, indubbiamente fondata, che il fallimento può essere ritenuto un'esecuzione generale sui beni del fallito, posto che la previsione normativa generale, nell'ipotesi di fallimento del debitore, deve essere conciliata con i principi fondamentali del concorso fallimentare, secondo



un'interpretazione costituzionalmente orientata nel rispetto dell'art. 3 della Costituzione.

IL CASO.it

L'opposizione va dunque rigettata e l'opponente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, per il principio della soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, rigetta l'opposizione e Condanna M [REDACTED] - Servizio Riscossione Tributi S.P.A. Concessione di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Curatela, che liquida in complessivi € 1.000,00 per diritti e onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio dell'1 giugno 2010.

Il Giudice estensore

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 20-6-2010

IL CAUSALISTA
D. S. S. ROSSO [REDACTED]

Fatto e chiuso
10-06-10